



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani

Piano d'azione nazionale della Svizzera 2020-
2023

del 15 gennaio 2020

Indice

1	Introduzione.....	3
1.1	Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani.....	4
1.2	Posizione del Consiglio federale sui Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani.....	4
1.3	Misure per far fronte a un contesto in evoluzione.....	5
1.4	Revisione del Piano d'azione nazionale.....	5
1.5	Coerenza delle politiche, delle strategie e dei piani d'azione.....	6
2	Piano d'azione nazionale «Imprese e diritti umani» 2020-2023	7
2.1	Pilastro 1: obbligo dello Stato di proteggere i diritti umani.....	8
2.1.1	Principi fondativi.....	8
2.1.2	Principi operativi: misure riguardanti la legislazione e l'informazione.....	8
2.1.3	Legami tra Stato e imprese.....	13
2.1.4	Rispetto dei diritti umani da parte delle imprese nelle zone di conflitto.....	16
2.1.1	Coerenza politica.....	18
2.2	Pilastro 2: responsabilità delle imprese in materia di diritti umani.....	22
2.2.1	Principi fondativi.....	23
2.2.2	Principi operativi: dovuta diligenza in materia di diritti umani.....	23
2.3	Pilastro 3: Accesso ai mezzi di ricorso.....	28
2.3.1	Principio fondativo.....	28
2.3.2	Principi operativi: meccanismi giudiziari statali.....	28
2.3.3	Principi operativi: meccanismi di denuncia statali non giudiziari.....	30
2.3.4	Principi operativi: meccanismi di denuncia non statali.....	30
3	Attuazione, monitoraggio e revisione del PAN.....	31

1 Introduzione

Gli interessi economici e i diritti umani possono rafforzarsi reciprocamente. Offrendo soluzioni concrete a problemi locali, le imprese contribuiscono a migliorare la situazione in fatto di diritti umani. In Svizzera come in altri Paesi, l'economia di mercato, favorendo l'innovazione nel campo delle tecnologie della comunicazione, sostiene ad esempio la libertà d'espressione. Con i loro investimenti, le imprese creano posti di lavoro e migliorano le condizioni di vita. Le imprese svizzere svolgono un ruolo d'avanguardia nello sviluppo sostenibile e contribuiscono alla prosperità mondiale. La responsabilità sociale d'impresa è sempre più spesso considerata parte integrante di una buona gestione aziendale e si registra un'attenzione crescente al rispetto dei diritti umani. In effetti, tale approccio migliora la produttività e il posizionamento di mercato delle imprese e riduce i potenziali rischi per la loro reputazione. L'impegno della Svizzera su questo fronte è fondato sulla convinzione che la realizzazione dei diritti umani sia indispensabile per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

I Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (di seguito Principi guida dell'ONU) definiscono gli obblighi degli Stati e la responsabilità delle imprese per quanto riguarda l'impatto dell'attività economica sui diritti umani. Il Piano d'azione nazionale (PAN) illustra il modo in cui la Svizzera dà attuazione ai Principi guida dell'ONU. Nel 2016, la Confederazione ha adottato un primo PAN per il periodo 2016-2019, al quale fa ora seguito una versione rivista per il quadriennio 2020-2023. Il presente Piano d'azione si fonda sui risultati ottenuti e i progressi realizzati nella prima fase. I vari strumenti, gli opuscoli, le guide e le iniziative multistakeholder sviluppati nel quadro del primo PAN hanno permesso di fornire sostegno e orientamento alle imprese nell'attuazione dei Principi guida dell'ONU. Malgrado siano stati adottati da un numero sempre maggiore di imprese con sede e/o attive in Svizzera, tali principi non sono però ancora sufficientemente radicati nelle attività imprenditoriali, in particolare in quelle che si svolgono all'estero. Restano inoltre da affrontare sfide importanti per la messa in atto delle procedure di dovuta diligenza in materia di diritti umani e dei meccanismi di riparazione. L'attuazione dei Principi guida dell'ONU risulta, infine, difficile per molte PMI. In risposta alle problematiche identificate, il PAN rivisto propone misure concrete per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU da parte della Confederazione e delle imprese.

1.1 Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani

I Principi guida dell'ONU sono stati adottati all'unanimità dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2011. Sono riconosciuti a livello internazionale e chiariscono i ruoli complementari dello Stato e delle imprese in materia di difesa e rispetto dei diritti umani nell'ambito delle attività economiche. Favoriscono inoltre l'adozione di regole eque a livello internazionale.

Il dispositivo include 31 principi e poggia su tre pilastri: 1) l'obbligo dello Stato di proteggere la popolazione dalle violazioni dei diritti umani commesse da attori privati, tra cui anche le imprese; 2) la responsabilità a carico delle imprese di rispettare i diritti umani, inclusa la dovuta diligenza richiesta a questo scopo; 3) la responsabilità degli Stati e delle imprese di garantire alle vittime di violazioni dei diritti umani accesso a un'effettiva riparazione.



1.2 Posizione del Consiglio federale sui Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani

Il Consiglio federale riconosce il ruolo cruciale che l'economia può svolgere nella realizzazione e nella tutela dei diritti umani e intende sostenerlo e promuoverlo.

Riconosce altresì l'obbligo dello Stato di garantire protezione dalle violazioni dei diritti umani commesse da imprese con sede e/o attive in Svizzera. Si impegna quindi a prevenire, attenuare e porre rimedio agli abusi di questo tipo riconducibili ad attività imprenditoriali. Ritiene di propria competenza sostenere le imprese nell'attuazione dei Principi guida dell'ONU, introdurre misure di incentivazione a loro favore, esortarle a rispettare i diritti umani e ad applicare le leggi vigenti in materia. La responsabilità delle imprese in fatto di diritti umani (pilastro 2) completa le misure messe in atto dalla Confederazione. Il Consiglio federale prevede misure di sostegno per l'attuazione del pilastro 2. Nel quadro del suo obbligo di protezione, lo Stato ha facoltà di ricorrere a strumenti sia vincolanti sia non vincolanti e, soprattutto, di sostenere e promuovere iniziative lanciate dalle imprese stesse.

Secondo i Principi guida dell'ONU, la responsabilità di rispettare i diritti umani spetta a tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, dal settore di appartenenza, dall'attività svolta, dal regime di proprietà e dalla struttura. Le imprese particolarmente esposte al rischio di violazione dei diritti umani devono, nel proprio ambito di attività, definire i principi e le procedure che intendono seguire per agire con la dovuta diligenza in materia. Le modalità di attuazione dipendono da fattori quali le dimensioni aziendali, il tipo di attività svolta, il settore economico e l'area geografica.

Dalle imprese che hanno sede e/o operano in Svizzera il Consiglio federale si attende che, indipendentemente dal luogo in cui svolgono le proprie attività, onorino le responsabilità in materia di

diritti umani e dispongano di corrispondenti meccanismi di dovuta diligenza. Le imprese svizzere devono quindi prevenire qualsiasi impatto negativo sui diritti umani.

Come sottolineano i Principi guida dell'ONU, è tuttavia opportuno assicurarsi che gli oneri amministrativi riconducibili alla dovuta diligenza in materia di diritti umani siano commisurati ai rischi di abuso da parte delle imprese. La gestione dei possibili rischi in questo ambito pone difficoltà particolari alle PMI, dato che dispongono di risorse umane, finanziarie e tecniche limitate. Per tale ragione, il PAN rivisto presta un'attenzione speciale alle loro esigenze e raccomanda una certa flessibilità a livello di attuazione delle misure da parte delle PMI. L'obiettivo è, in particolare, evitare oneri amministrativi e costi sproporzionati.

1.3 Misure per far fronte a un contesto in evoluzione

Dall'adozione del PAN 2016-2019, il contesto nazionale e internazionale intorno alla responsabilità delle imprese non ha smesso di evolversi. L'iniziativa per multinazionali responsabili ha suscitato dibattiti importanti sia in sede parlamentare sia nei media. In ambito internazionale, vari Stati hanno adottato un PAN o lanciato processi di questo tipo, soprattutto in Europa ma anche in Asia. Alcuni di questi piani d'azione mostrano un'evoluzione del cosiddetto *smart mix* (la combinazione di misure vincolanti e non vincolanti), in particolare in Europa.

In Svizzera, nel quadro del PAN 2016-2019, sono stati organizzati una trentina di eventi in partenariato con camere di commercio, associazioni mantello e associazioni di settore, coinvolgendo così diverse centinaia di aziende (anche PMI). Tra le iniziative di comunicazione figurano anche un nuovo sito Internet (www.nap-bhr.admin.ch) e un opuscolo informativo che tiene conto delle esigenze specifiche delle PMI per offrire ai/alle loro dirigenti una panoramica delle opportunità e delle sfide di una gestione aziendale responsabile in materia di diritti umani. La Confederazione ha inoltre elaborato una guida destinata alle imprese private per l'applicazione dei Principi guida dell'ONU nel settore del commercio delle materie prime¹ e ha garantito maggiore sostegno a iniziative multistakeholder che raggruppano rappresentanti del settore privato, delle ONG e del mondo accademico. Ha altresì condotto un dialogo con gli attori chiave per il rispetto dei diritti umani nel quadro dei grandi eventi sportivi, sfociato nella creazione di un centro indipendente per lo sport e i diritti umani a Ginevra (Centre for Sport and Human Rights). Nell'ambito di consultazioni politiche, la Svizzera ha promosso il tema «Imprese e diritti umani», portando avanti progetti in Paesi partner come, ad esempio, il Messico. La Confederazione ha infine appoggiato progetti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riguardanti le norme fondamentali in materia di lavoro, una serie di workshop sulla prevenzione dello sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici migranti in Medio Oriente e un centro per la gestione aziendale responsabile in Myanmar.

1.4 Revisione del Piano d'azione nazionale

La Confederazione ha commissionato uno studio di valutazione del PAN («Gap Analysis»)², dal quale risulta che la Svizzera dispone di condizioni generali adeguate per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU da parte dello Stato e delle imprese. Lo studio riconosce che il Piano d'azione soddisfa l'obiettivo di protezione in conformità agli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera. L'analisi ha inoltre identificato alcune sfide da affrontare nel prosieguo dell'attuazione, formulando raccomandazioni per una revisione del PAN 2016-2019. Tali raccomandazioni sono state approfondite in un rapporto al Consiglio federale³, che, su tale base, ha deliberato l'aggiornamento del PAN. La Confederazione ha discusso le diverse raccomandazioni per la revisione del PAN 2016-2019 nel quadro di un dialogo multistakeholder.

¹ [The Commodity Trading Sector - Guidance on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights](#)

² [Bestandsaufnahme über die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte durch den Bund und durch Schweizer Unternehmen \(14.12.2018\)](#), realizzato dal gruppo di consulenti *twentyfifty Ltd* (disponibile solo in tedesco).

³ Rapporto del 14 dicembre 2018 del DFAE e del DEFR all'indirizzo del Consiglio federale, intitolato «[Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani: bilancio dell'attuazione da parte della Confederazione e delle imprese svizzere](#)».

1.5 Coerenza delle politiche, delle strategie e dei piani d'azione

Le politiche economiche, sociali, ambientali, di sviluppo e dei diritti umani sono elementi complementari nell'ambito di una politica di promozione dello sviluppo sostenibile. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla coerenza di queste politiche, in particolare nei confronti delle imprese.

Il Piano d'azione del Consiglio federale in materia di responsabilità sociale e ambientale delle imprese (di seguito Piano d'azione RSI)⁴ tocca un largo ventaglio di temi, come le condizioni di lavoro, i diritti umani, la tutela dell'ambiente, la prevenzione della corruzione, le condizioni eque di concorrenza, gli interessi dei consumatori, la fiscalità e la trasparenza. Il PAN e il Piano d'azione RSI sono complementari dato che si focalizzano su ambiti tematici specifici e contengono riferimenti reciproci. Il PAN rivisto garantisce visibilità all'impegno delle Confederazione in materia di imprese e diritti umani. Il Consiglio federale ritiene che un piano d'azione dedicato in modo specifico a questo tema sia giustificato, date le complesse sfide da affrontare e l'esigenza di una sensibilizzazione mirata. Il PAN espone le priorità e le misure del Consiglio federale per sostenere il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali, e nazionali, ai fini dell'attuazione dei Principi guida dell'ONU. Il PAN svizzero è conforme ai criteri di buone pratiche definiti dall'ONU⁵.

I temi della responsabilità sociale d'impresa e del rapporto tra attività imprenditoriali e diritti umani figurano in vari rapporti e strategie della Confederazione⁶. La coerenza delle politiche in materia di imprese e diritti umani è garantita dall'integrazione dei Principi guida dell'ONU in tali documenti.

Il PAN contribuisce a concretizzare gli sforzi della Svizzera per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e in particolare gli obiettivi 8 «Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti», 12 «Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili» e 16 «Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile». Tale contributo va visto alla luce dell'attuazione della futura Strategia della Confederazione per uno sviluppo sostenibile 2030. I Principi guida dell'ONU ne costituiscono il quadro di riferimento per le iniziative in materia di imprese e diritti umani.

Un ambiente pulito, salubre e sostenibile è indispensabile per il pieno godimento dei diritti umani. L'inquinamento, ad esempio, può compromettere il benessere delle persone e quindi costituire una violazione dei diritti garantiti dalle convenzioni sui diritti umani. La relazione tra ambiente e attività economiche è trattata nel rapporto sull'economia verde⁷, mentre il Piano d'azione RSI presenta strumenti tematici trasversali senza soffermarsi in modo specifico sulla questione dell'impatto ambientale delle imprese.

Per quanto riguarda le materie prime, il rapporto del Consiglio federale «Il settore delle materie prime in Svizzera: bilancio della situazione e prospettive»⁸ evidenzia le sfide con le quali il settore continua a confrontarsi, in particolare in fatto di diritti umani e ambiente. Le misure specifiche definite per l'integrità,

⁴ «La responsabilité sociétale des entreprises - Position et plan d'action du Conseil fédéral concernant la responsabilité des entreprises à l'égard de la société et de l'environnement», 2015 (CSR Documento programmatico del Consiglio federale, disponibile in francese e in tedesco), www.csr.admin.ch

⁵ UN Working Group on Business and Human Rights: Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights.

⁶ Cfr. Strategia per uno sviluppo sostenibile, Messaggio concernente la cooperazione internazionale della Svizzera, Rapporto sulla politica estera, Rapporto sulla politica economica esterna, Strategia dei diritti dell'uomo del DFAE, Linee guida della Svizzera concernenti la protezione dei difensori dei diritti dell'uomo e Piano d'azione nazionale contro la tratta di esseri umani. Altri documenti del Consiglio federale fanno riferimento ai Principi guida dell'ONU, come il rapporto del 14 settembre 2018 «Imprese e diritti umani: analisi comparata delle misure giudiziarie ed extragiudiziarie che offrono un accesso al risarcimento», il rapporto del 14 novembre 2018 «Commercio di oro prodotto in violazione dei diritti umani» e il rapporto del 30 novembre 2018 «Il settore delle materie prime in Svizzera: bilancio della situazione e prospettive» (cfr. nota 8).

⁷ Rapporto dell'UFAM del 20 aprile 2016 «Economie verte – Mesures de la Confédération pour préserver les ressources et assurer l'avenir de la Suisse» (disponibile in francese e tedesco).

⁸ [Il settore delle materie prime in Svizzera: bilancio della situazione e prospettive, rapporto del Consiglio federale \(30 novembre 2018\)](#)

la sostenibilità e il rispetto dei diritti umani nel settore delle materie prime in Svizzera sono oggetto di un rapporto separato allestito dalla piattaforma interdipartimentale «Materie prime»⁹.

2 Piano d'azione nazionale «Imprese e diritti umani» 2020-2023

Il PAN illustra il modo in cui la Svizzera dà attuazione ai Principi guida dell'ONU. Si fonda su un quadro internazionale chiaramente definito ed è stato allestito in risposta a un postulato¹⁰. Il suo obiettivo è rafforzare la protezione dei diritti dell'uomo nel quadro delle attività economiche della Confederazione e delle imprese svizzere. A tal fine il PAN propone 35 misure chiave. La Confederazione ha scelto di focalizzarsi, per i prossimi quattro anni, sui seguenti assi prioritari:

Comunicazione

- chiara formulazione delle aspettative del Consiglio federale nei confronti delle imprese
- intensificazione del dialogo con il settore privato
- creazione di un Forum «Imprese e diritti umani»

Sostegno alle imprese

- sostegno mirato alle PMI, incoraggiamento del dialogo e delle buone pratiche
- orientamento sulle iniziative e le certificazioni per il settore privato
- promozione di guide destinate alle imprese
- rafforzamento delle competenze delle ambasciate svizzere per garantire sostegno alle imprese

Coerenza politica

- sensibilizzazione delle imprese parastatali
- rafforzamento della collaborazione interdipartimentale
- definizione di obiettivi e indicatori per ciascuno strumento politico

Il PAN rivisto comprende un secondo pilastro al fine di illustrare le misure di sostegno della Confederazione per la concretizzazione della responsabilità delle imprese in materia di diritti umani. Un numero crescente di imprese con sede e/o attive in Svizzera tiene conto degli aspetti legati ai diritti umani nel quadro delle proprie attività, ma restano ancora sfide da affrontare. Malgrado la buona volontà dimostrata, per le imprese svizzere è più difficile avere la garanzia che i diritti umani siano rispettati lungo l'intera catena di produzione, in particolare per i beni e i servizi importati dall'estero. Alla luce di tale considerazione, il PAN rivisto si focalizza sulle attività economiche svolte fuori dalla Svizzera, senza tuttavia trascurare quelle condotte entro i confini nazionali.

Il PAN è strutturato secondo i tre pilastri dei Principi guida dell'ONU (cfr. cap. 1.1), ciascuno dei quali prevede misure e obiettivi. Il Piano d'azione rivisto è più mirato e orientato ai risultati rispetto al precedente e comprende indicatori che consentono di misurarne l'attuazione, accrescendo la trasparenza in merito ai risultati ottenuti.

⁹ La piattaforma è gestita dai dipartimenti federali degli affari esteri (DFAE), delle finanze (DFE) e dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFER) e riunisce l'AFD, la DSU, la DSC, FEDPOL, la FINMA, l'UFE, l'UFAM, l'UFG, la SECO e la SFI.

¹⁰ Postulato 12.3503, Alec von Graffenried, del 14 dicembre 2012 *Una strategia Ruggie per la Svizzera*.

2.1 Pilastro 1: obbligo dello Stato di proteggere i diritti umani

2.1.1 Principi fondativi

Principi guida 1-3

I Principi guida dell'ONU non introducono nuovi obblighi per lo Stato, ma concretizzano in ambito economico gli obblighi di protezione dei diritti umani già in essere. Si fondano essenzialmente sulle convenzioni internazionali in materia di diritti umani adottate dall'ONU, sulle convenzioni fondamentali dell'OIL e sulle pertinenti disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Agli Stati incombe l'obbligo di protezione qualora, sul loro territorio e/o sotto la loro giurisdizione, terzi, imprese incluse, violino i diritti umani. Garantendone l'attuazione, la Confederazione onora gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera. Il Consiglio federale ritiene che prevenire le violazioni dei diritti dell'uomo commesse da imprese svizzere e garantire l'accesso ai mezzi di ricorso costituiscano parte integrante del suo obbligo di protezione.

2.1.2 Principi operativi: misure riguardanti la legislazione e l'informazione

Il rispetto dei diritti umani è un obiettivo sancito dalla Costituzione federale¹¹. La Confederazione utilizza i mezzi a sua disposizione, ricorrendo a strumenti giuridici non vincolanti e – se necessario – vincolanti, per favorire ed esigere, in modo commisurato ai rischi, il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese.

La legislazione svizzera non prevede per le imprese procedure di diligenza generali e vincolanti in materia di diritti umani. Per quanto riguarda l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente», il Consiglio federale ha proposto alle Camere federali di sottoporla al Popolo e ai Cantoni senza controprogetto e con la raccomandazione di respingerla. Il Consiglio federale punta su una procedura coordinata a livello internazionale, il Piano d'azione su imprese e diritti umani, il Piano d'azione sulla responsabilità sociale d'impresa e il rapporto sull'economia verde. Il 14 giugno 2018 il Consiglio nazionale ha deciso di opporre all'iniziativa un controprogetto indiretto. Il relativo iter parlamentare è ancora in corso. Il Consiglio federale segue tali dibattiti come anche gli sviluppi internazionali, le tendenze legislative in materia nonché l'attuazione dei Principi guida dell'ONU da parte delle imprese. Osserva inoltre con particolare attenzione l'evolversi della legislazione dell'UE relativamente all'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario¹². L'elaborazione di un avamprogetto da sottoporre a consultazione sul reporting di sostenibilità ispirato alla regolamentazione dell'UE è trattata nella misura 13 del Piano d'azione RSI 2020-2023.

Gli interventi di regolamentazione in materia di imprese e diritti umani devono basarsi su un largo consenso delle parti coinvolte. Il Consiglio federale si assicura che eventuali disposizioni non penalizzino la Svizzera sul piano internazionale.

Per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU da 1 a 3, la Confederazione si basa sulle misure di seguito illustrate.

Misura 1 *Regolamentazione delle esportazioni di materiale bellico e di beni destinati alla sorveglianza di Internet*

La fabbricazione, l'intermediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero sono permessi se non violano il diritto internazionale e non sono contrari agli obblighi

¹¹ L'articolo 35 della Costituzione federale (Cost.) prevede, tra le altre cose, che i diritti fondamentali (art. 7 segg. Cost.) debbano improntare l'intero ordinamento giuridico. L'articolo 54 Cost. precisa gli obiettivi di politica estera della Confederazione, tra cui sono prioritari la lotta contro la povertà nel mondo, il rispetto dei diritti umani e la promozione della democrazia. Secondo la Costituzione federale, la Confederazione è tenuta a tutelare la libertà e a promuovere in modo sostenibile la comune prosperità (art. 2 Cost.).

¹² Cfr. Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

internazionali della Svizzera e ai principi su cui si fonda la sua politica estera¹³. La decisione di autorizzare affari con l'estero deve rispettare i criteri dell'ordinanza concernente il materiale bellico¹⁴. Occorre, in particolare, considerare la situazione del Paese destinatario in merito al rispetto dei diritti umani. In caso di violazioni gravi e sistematiche, l'autorizzazione deve essere rifiutata. In via eccezionale, un'autorizzazione può comunque essere rilasciata se sussiste un rischio esiguo che il materiale bellico da esportare venga impiegato per commettere gravi violazioni dei diritti umani.

I beni destinati alla sorveglianza di Internet (merci, tecnologie e programmi informatici) e delle comunicazioni mobili possono essere utilizzati sia a fini militari sia a fini civili (beni a duplice impiego). Possono, ad esempio, contribuire alla repressione esercitata da uno Stato e le imprese che li fabbricano o li commerciano sono pertanto esposte al rischio di essere coinvolte in violazioni dei diritti umani. L'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili sono disciplinate da specifiche disposizioni¹⁵. Un'autorizzazione all'esportazione o all'intermediazione di simili beni deve essere rifiutata qualora vi siano ragioni di supporre che il destinatario finale intenda utilizzare il bene oggetto dell'esportazione o dell'intermediazione come strumento di repressione.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Attuare le disposizioni di legge che disciplinano il trasferimento dei beni regolamentati e si prefiggono di far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti umani.	Rendiconto d'attività del Consiglio federale alle Commissioni della gestione delle Camere federali con indicazione dettagliata delle esportazioni di materiale bellico e rapporto sulla politica economica esterna che indichi, in uno dei suoi allegati, le esportazioni avvenute nel quadro della legge sul controllo dei beni a duplice impiego.	DEFR

Misura 2 Prestazioni di sicurezza private e diritti umani

Le imprese che forniscono prestazioni di sicurezza private sono esposte a un rischio più elevato di essere coinvolte in violazioni dei diritti umani. La Confederazione è tenuta a garantire che le imprese sottoposte alla legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP)¹⁶ si assumano le proprie responsabilità in materia di diritti umani.

La LPSP vieta alle imprese di sicurezza private con sede in Svizzera di partecipare a ostilità nel quadro di conflitti armati e di esercitare attività che possano favorire violazioni dei diritti umani. La legge obbliga inoltre tali imprese ad aderire al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoC).

La Svizzera ha partecipato all'istituzione dell'associazione promotrice dell'ICoC, che esige dalle imprese il rispetto delle norme vigenti in materia di diritti umani. L'associazione dispone di un meccanismo di reclamo che consente di punire gli abusi delle imprese denunciati da collaboratori e collaboratrici o da terzi. Ha inoltre elaborato una guida operativa per l'introduzione di sistemi di trattamento delle denunce in seno alle imprese di sicurezza private e linee guida sulla prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali. Meccanismi simili per le vittime sono allo studio nel quadro di altre iniziative multistakeholder.

La Svizzera e il CICR hanno svolto un ruolo centrale nella stesura del Documento di Montreux sulle società militari e le società di sicurezza private¹⁷. Questo documento intergovernativo punta a promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani nei casi in cui società militari e società di sicurezza private operino nel contesto di conflitti armati.

¹³ Legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51).

¹⁴ Ordinanza concernente il materiale bellico (OMB; RS 514.511).

¹⁵ Legge federale sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202) e ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM; RS 946.202.3).

¹⁶ Legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP; RS 935.41).

¹⁷ Il Documento di Montreux riguarda gli obblighi legali e le buone pratiche che gli Stati devono seguire per quanto concerne le operazioni di società militari e società di sicurezza private durante i conflitti armati.

La Svizzera è membro dell'iniziativa «Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani» e contribuisce al suo sviluppo. Tale iniziativa si rivolge alle imprese estrattive e intende aiutarle a garantire protezione e sicurezza nell'ambito delle loro attività nel rispetto dei diritti umani, in particolare nella collaborazione con forze di sicurezza private e/o pubbliche. La Confederazione partecipa attivamente al coordinamento dell'iniziativa assumendone a rotazione la presidenza e adoperandosi per la sua attuazione concreta sul campo e per l'adesione di nuovi membri.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Assicurarsi che le imprese sottoposte alla legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero si assumano le proprie responsabilità in materia di diritti umani.	Rapporti annuali al Consiglio federale sull'attuazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero. Raccolta di esempi concreti di iniziative che mirano a promuovere il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese di sicurezza private.	DFAE

Misura 3 *Promozione dei Principi guida dell'ONU*

Per promuovere i Principi guida dell'ONU e comunicare le aspettative del Consiglio federale nei confronti delle imprese e dell'Amministrazione federale, la Confederazione elabora una strategia di comunicazione sul tema «Imprese e diritti umani»¹⁸, che prevede:

- attività di sensibilizzazione (sito Internet, laboratori, webinar, presentazioni, pubblicazioni ecc.);
- un forum di dialogo e scambio di buone pratiche (cfr. successiva misura 26);
- la comunicazione con le rappresentanze svizzere all'estero;
- la comunicazione al grande pubblico tramite articoli, cronache, profili di imprese, analisi di esperti e interviste;
- la partecipazione a forum di dialogo con i Cantoni, il settore privato, le ONG e la comunità scientifica, in particolare per quanto riguarda il settore delle materie prime.

Questa strategia di comunicazione si prefigge di diffondere e radicare i Principi guida dell'ONU in seno all'Amministrazione federale (coerenza delle politiche), tra le imprese e il grande pubblico.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Promuovere la conoscenza e l'attuazione dei Principi guida dell'ONU.	Numero di partecipanti alle attività di sensibilizzazione e altri eventi. Aumento del numero di imprese che conoscono e attuano i Principi guida dell'ONU, attestato dalla valutazione del PAN (cfr. misura 23)..	DFAE, DEFR

¹⁸ In coordinamento con la misura 4 del Piano d'azione RSI 2020-2023.

Misura 4 *Geneva Center for Business and Human Rights*

Nel 2019, a Ginevra, è stato creato un centro per le imprese e i diritti umani¹⁹. I suoi obiettivi sono formare i futuri e le future dirigenti d'azienda sulle questioni inerenti ai diritti umani e aiutare a indirizzare i dibattiti politici e commerciali in rapida evoluzione in questo ambito, contribuendo a fare di Ginevra la capitale dei diritti umani. Il Centro intende svolgere ricerche sulle sfide che le imprese incontrano in relazione ai diritti umani nonché creare un'interfaccia tra gli ambienti accademici e le pratiche delle aziende per far progredire la ricerca in questo ambito. Il DFAE ha deciso di sostenere le sue attività.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Sostenere la ricerca e i contributi accademici sul tema «Imprese e diritti umani».	Il Centro pubblica ricerche che offrono soluzioni commerciali (<i>business models</i>) volte a favorire il rispetto dei diritti umani nelle attività imprenditoriali.	DFAE

Misura 5 *Iniziativa multistakeholder in materia di imprese e diritti umani*

Sono in corso molteplici iniziative multistakeholder riguardanti le imprese e i diritti umani. La Confederazione svolge un ruolo di primo piano nell'ambito di alcune di esse, come ad esempio l'Associazione dell'ICoC e i Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani.

Congiuntamente a organismi sportivi internazionali con sede in Svizzera (tra cui il Comitato olimpico internazionale), sponsor, ONG, organizzazioni internazionali e governi di altri Paesi, la Confederazione lavora all'attuazione dei Principi guida dell'ONU nel campo dei grandi eventi sportivi e dello sport in generale. In quest'ottica, ha avviato un processo di dialogo multistakeholder che, nel 2018, è sfociato nella creazione di un centro per lo sport e i diritti umani con sede a Ginevra (Centre for Sport and Human Rights), il cui obiettivo è prevenire, attenuare e riparare le violazioni dei diritti umani in ambito sportivo. Il DFAE accompagna l'iniziativa coordinandosi con l'Ufficio federale dello sport.

La Confederazione sostiene anche altre iniziative multistakeholder riguardanti i diritti umani, come ad esempio quelle lanciate nei settori del tessile, dell'oro e della produzione di cacao. Esse integrano anche altre dimensioni quali la corruzione e la protezione dell'ambiente e sono quindi trattate nel quadro della misura 10 del Piano d'azione RSI 2020-2023.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Sostenere iniziative multistakeholder riguardanti le imprese e i diritti umani.	Sostegno da parte della Confederazione ad almeno due progetti nel quadro di iniziative multistakeholder.	DFAE, DEFR

Misura 6 *Imprese e difensori dei diritti umani*

I difensori dei diritti umani agiscono o tentano di agire, individualmente o in gruppo, per promuovere, proteggere e attuare i diritti umani, inclusi quelli violati a seguito di atti dannosi per l'ambiente. Nel quadro delle attività economiche, possono essere minacciati, criminalizzati e attaccati fisicamente per il ruolo che svolgono.

Le imprese devono conoscere le inquietudini dei portatori di interesse potenzialmente coinvolti dalle loro attività, incluse quelle dei difensori dei diritti umani, e non devono in alcun modo ostacolarne le attività legittime e pacifiche.

Le imprese possono contribuire alla protezione dei difensori dei diritti umani intervenendo presso le autorità. La Svizzera sostiene le persone che difendono i diritti umani e si prodiga per proteggerle

¹⁹ <https://www.unige.ch/gsem/fr/recherche/centres/geneva-center-for-business-and-human-rights/>

dall'arbitrio altrui, dalle minacce e dalla violenza, anche quando gli abusi sono commessi da imprese. Così facendo onora l'obbligo di protezione dello Stato. Le rappresentanze svizzere all'estero sono sensibilizzate sul loro ruolo e sui mezzi a loro disposizione attraverso le linee guida elaborate dal DFAE²⁰.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Proteggere i difensori dei diritti umani che si occupano di questioni legate alle attività delle imprese.	Esempio d'intervento svizzero a favore dei difensori dei diritti umani.	DFAE

Misura 7 *Riduzione dei rischi di violazione dei diritti umani nel settore dell'estrazione e del commercio dell'oro*

A fine 2018 il Consiglio federale ha adottato un rapporto che propone diverse misure volte ad accrescere la trasparenza sull'origine dell'oro importato in Svizzera e a rafforzare il dialogo multistakeholder e la cooperazione allo sviluppo per una produzione aurifera responsabile²¹.

Le misure si prefiggono in particolare di migliorare la raccolta e la pubblicazione di informazioni relative all'origine dell'oro importato in Svizzera nonché la trasparenza delle analisi dei rischi condotte dall'industria e delle procedure di dovuta diligenza che ne derivano. La Confederazione prevede inoltre di incoraggiare le buone pratiche e di esaminare l'utilizzo di tecnologie blockchain per migliorare la tracciabilità nel commercio dell'oro.

La Svizzera continuerà a sostenere l'attuazione della Guida OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio e di altre direttive pertinenti. Conformemente a una delle raccomandazioni del rapporto summenzionato, sarà inoltre valutato l'ampliamento delle competenze dell'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi, in particolare per quanto riguarda la trasparenza relativa alla provenienza dell'oro.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Evitare i rischi di violazione dei diritti umani nel settore dell'estrazione e del commercio dell'oro.	Numero di raccomandazioni del rapporto del Consiglio federale «Commercio di oro prodotto in violazione dei diritti umani» a cui viene data attuazione.	DFAE, DFF, DEFR, DFI

Misura 8 *Rispetto dei diritti umani nel settore del turismo*

Il turismo è un settore economico importante per la Svizzera, ma può avere un impatto negativo sui diritti umani, ad esempio se la popolazione locale viene sgombrata per far posto a nuovi alberghi, se i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori non sono rispettati o se dei minori vengono sfruttati o sono vittime di turismo sessuale (cfr. successiva misura 27).

La Confederazione sostiene un progetto di tavola rotonda che ha per obiettivo la valutazione d'impatto, in termini di diritti umani, delle catene del valore nel campo del turismo. Il progetto, che in un primo tempo si concentra sulla Thailandia, adotta un approccio multistakeholder e ha per obiettivo lo sviluppo di linee guida pratiche, valide per l'intero settore.

L'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) svolge un ruolo chiave nell'attuazione dei Principi guida dell'ONU nel settore del turismo. In quest'ottica, ha elaborato e adottato un codice mondiale di etica del turismo che riconosce l'importanza fondamentale del rispetto dei diritti umani²². In qualità di membro

²⁰ [Linee guida della Svizzera sui difensori dei diritti umani](#)

²¹ Rapporto del Consiglio federale del 14 novembre 2018, intitolato «Commercio di oro prodotto in violazione dei diritti umani».

²² Cfr. <http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism>

dell'OMT, la Confederazione si adopera per promuovere attivamente l'attuazione dei Principi guida dell'ONU nel settore turistico.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Promuovere l'attuazione dei Principi guida dell'ONU nel settore del turismo.	Linee guida per il settore del turismo. Esempio di contributo svizzero in relazione a norme/raccomandazioni elaborate da organismi multilaterali.	DFAE, DEFR

2.1.3 Legami tra Stato e imprese

Principi guida 4 e 5

In virtù dell'influenza diretta esercitata sulle loro attività, la Confederazione deve prestare particolare attenzione alla protezione dei diritti umani da parte delle imprese parastatali, promuovendo ad esempio procedure di diligenza. Il Consiglio federale si aspetta che le imprese parastatali²³ adottino pratiche esemplari²⁴ in materia di diritti umani.

Misura 9 Procedure di diligenza delle imprese parastatali in materia di diritti umani

Il Consiglio federale definisce gli obiettivi strategici delle imprese parastatali su base quadriennale. Si attende che adottino una strategia imprenditoriale sostenibile nei limiti del loro margine di manovra in materia di gestione²⁵. Alcune di queste aziende hanno messo a punto procedure di diligenza in materia di diritti umani e vi fanno riferimento nei loro rapporti.

È necessario rafforzare ulteriormente il coordinamento tra i dipartimenti incaricati delle imprese parastatali al fine di ottimizzare l'attuazione dei Principi guida dell'ONU. La mancata attuazione, da parte di un'impresa parastatale, di una procedura di diligenza in materia di diritti umani conforme agli standard internazionali può costituire un rischio di reputazione per la Confederazione. Il Consiglio federale intende promuovere un comportamento esemplare da parte delle imprese parastatali, sensibilizzandole alla dovuta diligenza in materia di diritti umani e rafforzando lo scambio di buone pratiche, in particolare in termini di gestione dei rischi, monitoraggio e reporting al pubblico. Questa misura volontaria riguarda innanzitutto le imprese parastatali con fornitori e partner commerciali all'estero.

La Confederazione potrà inoltre organizzare formazioni facoltative sui Principi guida dell'ONU e sui meccanismi di dovuta diligenza in materia di diritti umani rivolte ai membri dei consigli d'amministrazione e delle direzioni delle imprese parastatali.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Promuovere un comportamento esemplare da parte delle imprese parastatali e incoraggiarle a definire procedure di diligenza in materia di diritti umani.	Esempio di procedura di diligenza in materia di diritti umani attuata da imprese parastatali. Organizzazione di almeno una formazione per le imprese parastatali.	DFF, DEFR, DATEC

²³ Per imprese parastatali si intendono unità rese autonome, gestite mediante obiettivi strategici ai sensi dell'articolo 8, capoverso 5 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

²⁴ Cfr. le attività sviluppate nel rapporto del 30 novembre 2018 «[Responsabilità sociale d'impresa \(RSI\): La Confederazione come esempio da seguire?](#)». Cfr. anche la misura 9 del Piano d'azione RSI 2020-2023.

²⁵ Cfr. Linee guida OCSE sulla governance delle imprese a controllo statale (disponibile in francese e in inglese).

Misura 10 Diligenza in materia di diritti umani per le imprese che beneficiano del sostegno dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) e di Switzerland Global Enterprise (S-GE)

La raccomandazione del Consiglio dell'OCSE riguardante approcci comuni per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e la dovuta diligenza per quanto riguarda gli impatti ambientali e sociali²⁶ è sottoposta a un processo di aggiornamento e di sviluppo permanente al quale contribuisce anche la Svizzera. Tale raccomandazione è volta a migliorare la protezione contro le violazioni dei diritti umani commesse da imprese ed è ampiamente riconosciuta come norma internazionale da parte delle agenzie che si occupano di credito all'esportazione e di assicurazione dei rischi connessi.

L'ultima revisione dell'ordinanza relativa all'ASRE²⁷ sancisce espressamente il principio del dovere d'informazione in materia di diritti umani. A differenza di numerose agenzie di credito all'esportazione, l'ASRE propone unicamente garanzie e assicurazioni (garanzia pura) e non accorda crediti (prestiti diretti). Concede le coperture e assume i rischi di danni solo per progetti che rispondono alle norme internazionali.

Switzerland Global Enterprise (S-GE) promuove, su mandato della Confederazione e dei Cantoni, le esportazioni e lo stabilimento di aziende straniere in Svizzera, aiutando le imprese a sfruttare nuove potenzialità a livello internazionale e rafforzando in tal modo la piazza economica svizzera. S-GE dispone di un codice di condotta²⁸ che mira a prevenire qualsiasi complicità di imprese svizzere in casi di mancato rispetto dei diritti umani. Se constatata una violazione dei diritti umani, S-GE rinuncia al mandato in questione.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Assicurare il rispetto dei diritti umani nel quadro delle attività di promozione delle esportazioni.	Processo di diligenza dell'ASRE in materia di diritti umani (fonte: rapporto all'attenzione del Consiglio federale sulla realizzazione degli obiettivi strategici). Verifica del rispetto del codice di condotta (fonte: rapporto di controlling di S-GE al DEFR).	DEFR

Misura 11 Diligenza in materia di diritti umani per i partenariati pubblico-privati di sviluppo

Il Codice di comportamento per i partner contrattuali del DFAE²⁹ indica, tra gli altri, il rispetto dei diritti umani e l'uguaglianza di genere come valori da promuovere nell'interesse della Svizzera. Qualsiasi persona, impresa o entità che collabora con il DFAE contribuisce a promuovere questi valori e deve agire nel rispetto di questi ultimi e dell'ordinamento giuridico. Il codice di comportamento descrive l'atteggiamento e la condotta che il DFAE si aspetta dai partner contrattuali (fornitori di beni e servizi, consulenti, mandatari, organizzazioni incaricate dell'attuazione di progetti e/o beneficiarie di contributi ecc.), in Svizzera e all'estero. Ha carattere vincolante ed è parte integrante di tutti i contratti stipulati tra il DFAE e i suoi partner.

Le linee guida della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) per la valutazione dei rischi connessi ai partenariati con il settore privato³⁰ tengono conto dell'impatto in termini di diritti umani, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, strutture statali e ambiente. La Confederazione esclude qualsiasi collaborazione con partner coinvolti ripetutamente in violazioni dei diritti umani, che non sono in grado

²⁶ <http://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/credits-exportation/devoir-de-diligence-environnementales-et-sociale/>

²⁷ Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE; RS 946.101)

²⁸ <https://www.s-ge.com/fr/code-conduct>

²⁹ <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/auftraege/informationen-downloads/vertraege.html>

³⁰ Cfr. SDC Risk Assessment Guidelines for Partnerships with the Private Sector: Facilitating Decision-Making to Engage with Private Partners and Encouraging the Dialogue on Critical Development Issues Related to SDC's Values and Objectives, marzo 2015.

di provare in modo convincente di aver ridotto sostanzialmente i rischi in materia. Nel quadro dell'attuazione di tali linee guida la Confederazione può collaborare con partner esterni per far eseguire un'analisi dettagliata dei rischi, purché sia giustificata dall'entità del partenariato in questione. Si assicura inoltre di non concludere partenariati pubblico-privati di sviluppo con imprese che si rifiutano di cooperare con il Punto di contatto nazionale svizzero per le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali³¹. La Confederazione lavora attualmente con altri donatori a un approccio di gestione dei rischi per i progetti di sviluppo realizzati in collaborazione con il settore privato, che potrebbe portare a una revisione delle menzionate linee guida della DSC. Tale attività si svolge in seno al gruppo di lavoro sul coinvolgimento del settore privato del Comitato di donatori per lo sviluppo delle imprese (*Donor Committee for Enterprise Development, DCED*).

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Prevenire i rischi in materia di diritti umani nell'ambito di partenariati di sviluppo con il settore privato.	Esempio di applicazione delle linee guida all'atto della conclusione di un nuovo partenariato di sviluppo con il settore privato che preveda un'analisi in materia di diritti umani.	DFAE, DEFR

Principio guida 6

La Confederazione si adopera per garantire che le catene del valore dei beni acquistati dagli enti pubblici non siano inficiate da violazioni dei diritti umani e per promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo da parte delle imprese con le quali effettua transazioni commerciali.

Misura 12 Criteri relativi alle norme internazionali in materia di lavoro nel quadro degli acquisti pubblici della Confederazione

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza a una pratica sostenibile in fatto di acquisti pubblici. Questi sono disciplinati dalla legge federale sugli acquisti pubblici e dalla relativa ordinanza³², secondo le quali, se la prestazione è fornita all'estero, la Confederazione deve almeno garantire l'osservanza degli accordi di base dell'OIL. Il committente può esigere il rispetto di altri standard internazionali importanti in materia di lavoro, esigendo le relative prove, e convenire la messa in atto di controlli.

A seguito delle modifiche apportate all'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC del 2012, è in corso la revisione totale della legislazione sugli acquisti della Confederazione. La rivista legge federale prevede che nell'articolo inerente allo scopo figurino esplicitamente la sostenibilità con i tre pilastri su cui si fonda (economicità, protezione dell'ambiente, equità sociale). Elevata a principio, la sostenibilità degli acquisti pubblici fungerà così da base per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della legge e dell'ordinanza di applicazione. Nelle sue raccomandazioni a favore di appalti sostenibili, la Conferenza degli acquisti della Confederazione menziona in dettaglio i requisiti sociali, ecologici ed economici di cui tenere conto, inclusi i diritti umani oggetto delle convenzioni fondamentali dell'OIL, e raccomanda l'applicazione di criteri di sostenibilità nel quadro delle procedure di aggiudicazione.

La Confederazione sta inoltre valutando la creazione di una piattaforma nazionale finalizzata alla promozione della sostenibilità degli appalti pubblici e allo scambio di informazioni tra i diversi livelli dello Stato in questo ambito.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Promuovere la sostenibilità degli appalti pubblici e lo scambio di informazioni tra i diversi livelli dello Stato.	È stata esaminata la possibilità di creare una piattaforma nazionale per acquisti pubblici sostenibili.	DFF, DATEC, DEFR

³¹ www.seco.admin.ch/pcn

³² Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub, RS 172.056.1) e ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub, RS 172.056.11).

2.1.4 Rispetto dei diritti umani da parte delle imprese nelle zone di conflitto

Principio guida 7

Dato che il rischio di violazioni dei diritti umani è più elevato nelle zone di conflitto, gli Stati devono fare uno sforzo particolare per accertarsi che le imprese che operano in questi ambiti non siano in alcun modo coinvolte. In questi contesti fragili le imprese non devono inoltre spingere organismi statali a violare i diritti umani. Per quanto riguarda l'applicazione di procedure di diligenza in zone di conflitto o ad alto rischio, la Confederazione si aspetta che le imprese tengano conto delle realtà locali, adottando un approccio sensibile ai conflitti, basato sui diritti umani e sul principio «do no harm» (considerazione dei problemi inerenti a contesti fragili).

Misura 13 *Directive sulle procedure di diligenza in materia di diritti umani in zone di conflitto o ad alto rischio*

A livello internazionale sono state elaborate e adottate da diversi Paesi membri dell'OCSE direttive relative ai meccanismi di dovuta diligenza in materia di diritti umani in zone di conflitto o ad alto rischio. Il Consiglio federale si adopera sul piano internazionale per lo sviluppo, la promozione e l'attuazione di norme globali. La Svizzera sostiene, ad esempio, l'attuazione della Guida OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio³³ ed è membro del gruppo di governance multistakeholder che ne garantisce lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione. Le direttive sono rivolte principalmente alle imprese attive nell'estrazione o nel commercio di materie prime che operano in zone di conflitto o ad alto rischio, ma rivestono grande importanza anche per le imprese a valle della catena del valore che utilizzano minerali nelle proprie produzioni e sono sottoposte a un obbligo di dovuta diligenza.

La Confederazione sostiene inoltre un progetto del gruppo di lavoro dell'ONU su imprese e diritti umani, che mira a precisare le misure concrete che gli Stati, le imprese e gli investitori devono adottare per prevenire e contrastare le violazioni dei diritti umani commesse da imprese in situazioni di conflitto e in contesti fragili³⁴.

L'UE ha adottato il regolamento 2017/821 del 17 maggio 2017 che sancisce obblighi legati al dovere di diligenza riguardo alla catena di approvvigionamento per gli importatori UE di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, direttamente applicabile negli Stati membri. Le disposizioni in questione entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 14 agosto 2019, il DFGP è incaricato di esaminare l'introduzione di un dovere di diligenza nel settore dei "minerali provenienti da zone di conflitto". Nel frattempo, il 18 dicembre 2019, il Consiglio degli Stati ha adottato un regolamento su questo tema nell'ambito della preparazione di una controproposta indiretta all'iniziativa popolare per le multinazionali responsabili. Il Consiglio nazionale non si è ancora pronunciato in merito. Il Consiglio federale ritiene di dover attendere la fine dei dibattiti parlamentari.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Sviluppare, promuovere e attuare direttive specifiche per le zone di conflitto o ad alto rischio.	Esempio di contributo della Confederazione alle istituzioni che sviluppano le direttive in questione.	DFAE, DEFR, DFGP
Valutare misure conformi alla regolamentazione internazionale, in particolare nel quadro della preparazione di un avamprogetto da sottoporre a consultazione.	Rapporto del Consiglio federale che valuta misure conformi alla regolamentazione internazionale, in particolare la preparazione di un avamprogetto, sulla base della regolamentazione europea, da sottoporre a consultazione.	

³³ Cfr. http://www.oecd-ilibrary.org/governance/guide-ocde-sur-le-devoir-de-diligence-pour-des-chaines-d-appvisionnement-responsables-en-minerais-provenant-de-zones-de-conflit-ou-a-haut-risque_9789264111158-fr

³⁴ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ConflictPostConflict.aspx>

Misura 14 Servizi di consulenza e sostegno forniti dal personale diplomatico e dalle rappresentanze svizzere all'estero

Le rappresentanze svizzere all'estero si trovano in una posizione ottimale per sensibilizzare le imprese sui diritti umani e fornire loro consulenza sulle realtà specifiche del Paese. Varie rappresentanze presenti in zone di conflitto hanno lanciato, spesso ad hoc, iniziative innovative per promuovere il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese svizzere, basandosi sui Principi guida dell'ONU³⁵. La Confederazione intende coinvolgere maggiormente le rappresentanze all'estero nelle attività di sensibilizzazione e sostegno volte a garantire il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese, ad esempio tramite la formazione e la sensibilizzazione del personale delle ambasciate nonché con un migliore scambio di esperienze delle rappresentanze tra loro e con gli organi federali pertinenti a Berna.

Nel quadro del corso sui diritti umani rivolto al personale dell'Amministrazione federale e della formazione organizzata per i futuri diplomatici, la Confederazione dedica un modulo al tema delle imprese e dei diritti umani. L'obiettivo è rafforzare in modo mirato le competenze del personale che opera presso le rappresentanze svizzere all'estero.

Negli ultimi anni alcune rappresentanze hanno aiutato imprese e persone coinvolte in casi di violazioni dei diritti umani a comporre le controversie per via negoziale su una base ad hoc. La Confederazione esaminerà le possibilità a disposizione per rafforzare e rendere sistematico il sostegno fornito dalle rappresentanze all'estero per la composizione dei contenziosi.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Coinvolgere le rappresentanze svizzere all'estero nelle attività di sensibilizzazione e sostegno volte a garantire il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese.	Esempio di sostegno offerto a un'impresa da parte di una rappresentanza svizzera all'estero (fonte: rapporto sui diritti umani di un'ambasciata). Integrazione sistematica del modulo «Imprese e diritti umani» nel corso sui diritti umani rivolto al personale dell'Amministrazione federale. Partecipazione dei futuri diplomatici in formazione al modulo «Imprese e diritti umani».	DFAE, DEFR

Misure 15 Sanzioni economiche

La legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (legge sugli embarghi, LEmb)³⁶ consente alla Confederazione di applicare le sanzioni non militari che l'ONU, l'OSCE o i principali partner commerciali della Svizzera decretano per far rispettare il diritto internazionale, in particolare i diritti umani. La LEmb non prevede di per sé sanzioni concrete, ma costituisce la base giuridica che consente al Consiglio federale di emanare ordinanze per l'attuazione di misure coercitive. Le sanzioni possono includere restrizioni o divieti riguardanti il traffico di merci, servizi, pagamenti e capitali nonché la circolazione delle persone. La strategia della politica in materia di sanzioni è basata sui principi di politica economica esterna della Svizzera.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Contribuire a garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare dei diritti umani, mediante l'applicazione di sanzioni economiche.	L'elenco delle sanzioni in vigore dimostra che i provvedimenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU sono messi in atto in modo sistematico e completo. Il Consiglio federale decide inoltre in merito al recepimento delle sanzioni pronunciate dai principali partner commerciali della Svizzera, in particolare l'Unione europea, dopo aver ponderato accuratamente gli interessi caso per caso.	DEFR

³⁵ La rappresentanza svizzera in Myanmar, ad esempio, gestisce una piattaforma di dialogo con le imprese svizzere e altri rappresentanti di gruppi d'interesse. In Colombia, la rappresentanza svizzera ha elaborato un codice che impegna le aziende svizzere a rispettare determinate norme sociali.

³⁶ Legge federale sugli embarghi (LEmb; RS 946.231).

2.1.1 Coerenza politica

Principio guida 8

In virtù del Principio guida 8, le autorità federali e le altre istituzioni pubbliche sono tenute, nell'esercizio delle proprie funzioni, a conoscere gli obblighi dello Stato in materia di diritti umani e a farsene carico tramite apposite misure di formazione e informazione.

Misura 16 Cooperazione interdipartimentale

Come previsto dal Piano d'azione RSI 2020-2023, un gruppo interdipartimentale sulla responsabilità sociale d'impresa riunisce gli uffici federali coinvolti nei diversi piani d'azione e nelle varie strategie della Confederazione relativi a questo ambito. Gli uffici responsabili di questi piani d'azione si riuniscono regolarmente per discutere delle rispettive attività e coordinarle. Il gruppo interdipartimentale analizza i conflitti di interesse e struttura il dialogo politico per arrivare a un'applicazione coerente dei Principi guida dell'ONU all'interno dell'Amministrazione.

In materia di politica internazionale sui diritti umani funge da piattaforma di dialogo un apposito gruppo interdipartimentale della Confederazione (*Kerngruppe internationale Menschenrechtspolitik, KIM*) composto da rappresentanti degli uffici cui spetta la competenza sulle convenzioni internazionali sui diritti umani, nel quale sono rappresentati anche i Cantoni. Le attività realizzate nell'ambito del PAN vengono periodicamente presentate nel gruppo interdipartimentale KIM.

Per quanto riguarda il settore delle materie prime, la piattaforma interdipartimentale sulle materie prime promuove le sinergie tra le diverse politiche settoriali e segue in particolare gli sviluppi nazionali e internazionali in questo comparto.

I risultati della cooperazione interdipartimentale si riflettono anche nella coerenza delle politiche perseguite dai diversi Dipartimenti nelle consultazioni bilaterali con altri Stati, nei consessi multilaterali e nelle prese di posizione pubbliche.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Rafforzare la coerenza delle politiche all'interno della Confederazione.	Le diverse strategie e i rapporti della Confederazione attinenti alla responsabilità delle imprese fanno riferimento al PAN. Numero di riunioni delle varie piattaforme e dei gruppi interdipartimentali. Coerenza nelle prese di posizione pubbliche dei Dipartimenti.	DFAE, DEFR

Misura 17 Istituzione nazionale per i diritti umani

Con il Centro di competenza svizzero per i diritti dell'uomo (SCMR), dal 2011 è in corso un progetto pilota di successo per un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo (INDU). Un tema centrale del SCMR è quello dei diritti umani e degli affari.

Questo progetto pilota sarà sostituito da un'istituzione permanente e legalmente costituita. Il 13 dicembre 2019 il Consiglio federale ha approvato il relativo disegno di legge, la consultazione parlamentare inizierà nel 2020 e la INDU rafforzerà la protezione e la promozione dei diritti dell'uomo in Svizzera. La sua indipendenza le permette di cooperare con le autorità a tutti i livelli di governo, ma anche con le organizzazioni non governative, il settore privato, la ricerca e le organizzazioni internazionali e di sostenere le loro attività in materia di diritti umani. I suoi compiti comprendono l'informazione e la documentazione, la ricerca, la consulenza, l'educazione e la sensibilizzazione in materia di diritti umani, la promozione del dialogo e della cooperazione e lo scambio internazionale. Oltre alle questioni nazionali in materia di diritti dell'uomo, il suo mandato comprende anche questioni relative all'attuazione degli obblighi internazionali in materia di diritti dell'uomo in Svizzera.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Sostenere la creazione di una INDU che si occupi, tra l'altro, di affari e diritti umani	Mandati e attività dell'INDU nel settore delle imprese e dei diritti umani.	DFAE

Principio guida 9

La Confederazione stipula accordi economici con altri Stati o imprese private (p. es. accordi bilaterali sulla protezione degli investimenti, accordi di libero scambio o contratti per progetti d'investimento). Su questo fronte deve garantire un margine di azione politico interno che consenta alla Svizzera e ai suoi partner contrattuali di rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani.

Il Consiglio federale si adopera affinché gli accordi contrattuali tengano in considerazione il rispetto dei diritti umani mediante disposizioni volte a garantire la coerenza. Si impegna anche per far sì che i partner contrattuali conservino il proprio margine di manovra regolamentare per adempiere i loro obblighi in materia di diritti umani. Lanciando progetti mirati promuove inoltre il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese negli Stati partner della Svizzera.

Misura 18 **Coerenza tra gli accordi commerciali e i diritti umani**

Gli accordi di libero scambio mirano in primo luogo a promuovere le relazioni economiche bilaterali e a rafforzare la competitività economica degli Stati contraenti. Nel quadro delle trattative per gli accordi di libero scambio (e per gli accordi sulla protezione degli investimenti, cfr. sotto) la Svizzera si adopera per l'introduzione di disposizioni volte a garantire la coerenza sul fronte degli scambi commerciali e dello sviluppo sostenibile. Tali disposizioni ribadiscono l'obbligo delle parti di garantire il rispetto e l'effettiva attuazione degli accordi ambientali multilaterali e delle convenzioni fondamentali dell'OIL. Rinviando inoltre a strumenti internazionali di protezione dei diritti umani e ai principi della responsabilità sociale d'impresa. Un'ulteriore clausola degli accordi di libero scambio della Svizzera prevede che l'accordo in questione non comprometta né metta in dubbio gli obblighi vigenti ai sensi del diritto internazionale e pertanto il rispetto dei diritti umani. La sorveglianza sull'applicazione degli accordi di libero scambio è affidata a comitati misti. La società civile è coinvolta nella preparazione delle riunioni dei comitati misti, in particolare attraverso il gruppo di collegamento OMC/ALS. Il Consiglio federale continua anche a seguire gli sviluppi internazionali relativi ai meccanismi di diligenza in materia di diritti umani nell'elaborazione di accordi commerciali (cosiddetti *impact assessment*).

La Svizzera si adopera per l'introduzione di disposizioni di coerenza anche nel quadro dei negoziati per gli accordi di protezione degli investimenti (API). La Confederazione ha elaborato disposizioni volte a rafforzare la coerenza degli API con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (p. es. disposizione relativa al diritto di regolamentare; riferimento ai diritti umani o alla gestione aziendale responsabile nel preambolo). Queste disposizioni sottolineano l'importanza di interpretare e applicare tali accordi in modo coerente con altri obblighi internazionali assunti dalla Svizzera e dagli Stati partner, tra cui quelli relativi alla tutela dei diritti umani.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Rafforzare la coerenza tra gli accordi commerciali della Svizzera e il rispetto dei diritti umani.	Gli accordi commerciali (ALS/API) sottoposti al Parlamento contengono riferimenti ai diritti umani, alla gestione aziendale responsabile o al diritto di regolamentare. Il tema è oggetto di discussione nel gruppo di collegamento OMC/ALS.	DEFR

Principio guida 10

La Confederazione deve adoperarsi affinché le istituzioni multilaterali – non solo quelle che si occupano di questioni commerciali, ma tutte quelle pertinenti – trattino in modo attivo e coerente il tema delle imprese e dei diritti umani. La Confederazione si impegna per assicurare una concorrenza internazionale equa in materia di imprese e diritti umani.

Misura 19 Rispetto dei diritti umani e delle norme del lavoro nelle istituzioni finanziarie

La valutazione dei rischi ambientali e sociali è, in linea di principio, parte integrante del processo di approvazione di ogni progetto o programma nell'ambito della cooperazione economica della Svizzera. L'obiettivo è garantire che gli investimenti svizzeri siano conformi a tutte le leggi e le normative applicabili, comprese le norme internazionali sui diritti umani.

Gli investimenti del Fondo d'investimento svizzero per i mercati emergenti (SIFEM) sono sottoposti a un processo integrale di diligenza che copre le istanze ambientali, sociali (tra cui le condizioni di lavoro) e di governance (ESG, *Environmental, Social and Governance*). Una volta tenuto conto dei rischi ESG, vengono sempre considerate le norme pertinenti in materia di diritti umani. Pertanto i rischi inerenti alla violazione di tali diritti vengono presi in esame nel processo decisionale relativo all'investimento. I partner del SIFEM (gestori di fondi) sono tenuti a presentare una relazione annuale o semestrale che copra le istanze di gestione ESG, ma anche gli incidenti o gli avvenimenti importanti ai fini ESG. In questo modo è possibile monitorare approfonditamente le questioni che riguardano i diritti umani durante l'intero ciclo di investimento, a prescindere dalla valutazione iniziale della situazione.

Nell'ambito della sua partecipazione alle attività delle istituzioni finanziarie internazionali, la Svizzera promuove attivamente il consolidamento sistematico degli standard ESG³⁷. Sostiene elevati requisiti di trasparenza volti a rafforzare i comitati di ispezione indipendenti che rispondono alle eventuali denunce sporte dalle comunità interessate dai progetti, con l'obiettivo di ridurre il potenziale impatto negativo sui diritti umani. Lo sviluppo di quadri di riferimento e programmi esemplari delle istituzioni finanziarie internazionali contribuisce alla promozione degli standard ESG e del rispetto dei diritti umani a livello mondiale nonché a una comprensione condivisa dei problemi.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Garantire che gli investimenti e i progetti finanziati dalla Svizzera nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo e delle istituzioni finanziarie internazionali non abbiano un impatto negativo sul piano dei diritti umani e fungano da buone pratiche a livello internazionale.	Meccanismo di diligenza in materia di diritti umani nell'ambito degli investimenti SIFEM (fonte: rapporto di sintesi del Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici). Interventi della Svizzera in seno alle istituzioni finanziarie internazionali per favorire la promozione degli standard ESG e dei diritti umani nonché una maggiore trasparenza.	DEFR

Misura 20 Promozione dei Principi guida dell'ONU nel quadro di consultazioni, dialoghi sui diritti umani e progetti bilaterali

La Confederazione affronta sistematicamente il tema delle imprese e dei diritti umani nell'ambito delle consultazioni politiche e dei dialoghi in materia di diritti umani con gli Stati partner. In occasione dei lavori preparatori delle consultazioni e dei dialoghi, il DFAE coinvolge non solo vari servizi federali, ma anche altre cerchie interessate, tra cui rappresentanti dell'economia privata e della società civile.

La Confederazione sostiene progetti bilaterali concreti volti a promuovere i Principi guida dell'ONU. Inoltre, nel quadro del dialogo politico e dei partenariati strategici con i governi degli Stati ospiti discute le situazioni in cui normative, politiche o altre attività del Paese ospite ostacolano il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese svizzere.

³⁷ Cfr. misura 12 del Piano d'azione RSI 2020-2023.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Invitare gli altri Stati a definire strategie (PAN) e attività volte ad attuare i Principi guida delle Nazioni Unite.	Esempio di dialogo in materia di diritti umani con una voce specifica sulle imprese e i diritti umani. Esempio di integrazione dei Principi guida dell'ONU nell'ambito di consultazioni politiche ed economiche.	DFAE, DEFR, DFF

Misura 21 *Sostegno agli organismi delle Nazioni Unite incaricati di promuovere i Principi guida dell'ONU*

Il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani hanno il compito di promuovere l'attuazione dei Principi guida dell'ONU³⁸. In particolare, si adoperano affinché i Principi guida siano attuati dagli Stati a livello nazionale e siano adottati da altre organizzazioni e integrati negli strumenti internazionali.

La Confederazione continuerà a garantire a queste due entità e al Forum annuale delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani di Ginevra il proprio sostegno politico e finanziario. Collabora pertanto con questi organismi a diversi progetti che mirano a:

- tenere conto delle questioni di genere nell'attuazione dei Principi guida dell'ONU;
- definire linee guida autorevoli per l'applicazione dei Principi guida dell'ONU a questioni chiave relative allo sviluppo, all'uso e alla governance delle tecnologie digitali;
- chiarire le misure concrete che gli Stati, le imprese e gli investitori devono adottare per prevenire e combattere le violazioni dei diritti umani commesse dalle aziende in situazioni di conflitto e post-conflitto;
- facilitare l'accesso delle vittime a meccanismi di riparazione in caso di concorso delle imprese alla perpetrazione di violazioni dei diritti umani.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Sostenere politicamente e finanziariamente l'ONU nella promozione dei suoi Principi guida e sviluppare strumenti contenenti raccomandazioni pratiche per attuarli.	Esempio di attuazione di un progetto dell'ONU sostenuto dalla Svizzera. Esempio di come viene tenuto conto della posizione della Svizzera, tra cui quando risponde ai questionari delle procedure speciali.	DFAE

Misura 22 *Interventi della Svizzera a favore dei Principi guida dell'ONU a livello multilaterale*

Nel giugno del 2014 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha istituito un gruppo di lavoro intergovernativo incaricato di elaborare un accordo giuridicamente vincolante in materia di imprese e diritti umani³⁹. Un primo progetto di trattato, presentato nel luglio del 2018, definisce gli obiettivi e la portata di una futura convenzione, le responsabilità degli Stati e delle imprese e l'accesso delle vittime alla giustizia. Secondo il progetto, il trattato si applicherà alle violazioni dei diritti umani nel contesto delle attività economiche di natura transnazionale. La Svizzera si concentra sull'attuazione dei Principi guida dell'ONU e continuerà a seguire questo processo prestando particolare attenzione alla coerenza con questi ultimi.

In sede di Esame periodico universale (EPU), la Svizzera formula all'indirizzo di altri governi raccomandazioni sul rispetto dei diritti umani da parte delle imprese. In generale, la Svizzera terrà

³⁸ Cfr. Consiglio dei diritti umani dell'ONU, risoluzione A/HRC/RES/26/22.

³⁹ Cfr. Consiglio dei diritti umani dell'ONU, risoluzione A/HRC/26/RES/26/9, <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Pages/ListReports.aspx>

maggiormente conto del tema imprese e diritti umani nelle raccomandazioni e nei rapporti periodici che rivolge agli organi dei trattati ONU. Nel novembre del 2017, nel rapporto presentato in occasione del terzo ciclo dell'EPU, la Svizzera ha fornito informazioni sulle attività condotte nel campo delle imprese e dei diritti umani, ricevendo alcune raccomandazioni relative a questo settore, che ha in parte accettato e attuato.

In seno all'OIL, la Svizzera sostiene il monitoraggio della risoluzione del 2016 sui Principi guida dell'ONU e sulle catene di fornitura globali⁴⁰, e denuncia le violazioni dei diritti fondamentali al lavoro da parte di altri Stati membri dell'OIL. Nel 2019 la Svizzera si è impegnata a favorire l'adozione di una dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro⁴¹, che pone i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché le esigenze, le aspirazioni e i diritti di tutte le persone, al centro delle politiche economiche, sociali e ambientali. La Confederazione sostiene inoltre le raccomandazioni della Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, che vengono promosse nell'ambito delle attività del PAN volte a fornire alle imprese una guida per il rispetto delle norme del lavoro.

La Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della raccomandazione⁴² rivolta agli Stati membri in materia di diritti umani e imprese, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 2 marzo 2016. Con l'attuazione del PAN, la Svizzera contribuisce a dare seguito a questa raccomandazione. Parimenti sostiene le attività del Consiglio d'Europa finalizzate a migliorare l'accesso delle vittime alla riparazione e la sua piattaforma online sul tema imprese e diritti umani.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Influenzare le attività degli organismi multilaterali in materia di imprese e diritti umani compatibilmente con gli interessi svizzeri.	Esempio di contributo svizzero all'elaborazione di norme/raccomandazioni emanate da organismi multilaterali.	DFAE, DEFR

2.2 Pilastro 2: responsabilità delle imprese in materia di diritti umani

La crescente interdipendenza delle imprese nelle catene globali del valore ha posto la questione delle condizioni di lavoro, dei diritti umani, della corruzione e dell'ambiente al centro delle preoccupazioni politiche e sociali. Tanto le imprese quanto i portatori di interesse della società civile si impegnano a sostenere e promuovere il rispetto dei diritti umani, soprattutto attraverso una gestione responsabile delle attività economiche. Diverse associazioni mantello dell'economia e associazioni di settore seguono attivamente il tema dei diritti umani e incoraggiano i loro membri ad attuare i Principi guida delle Nazioni Unite. Per esempio, nella cornice del Patto globale dell'ONU, diverse aziende svizzere si impegnano esplicitamente a rispettare la libertà di associazione e riconoscono il diritto alla contrattazione collettiva nei Paesi dove questi diritti sono limitati o non riconosciuti, partecipano all'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o coatto, si prefiggono di abolire il lavoro minorile e lavorano per eliminare ogni forma di discriminazione in materia di assunzione e professione⁴³.

L'impegno della Confederazione per la promozione dei Principi guida dell'ONU a livello nazionale e internazionale mira a creare condizioni quadro adeguate e ad assistere le imprese svizzere nell'attuazione di questi Principi. Il rispetto dei diritti umani da parte del settore privato consente di rafforzare nel lungo periodo 'il posizionamento internazionale delle imprese svizzere come attori responsabili e competitivi. In questo modo il Consiglio federale sostiene le aziende nell'adempimento delle proprie responsabilità in materia di diritti umani. Il Pilastro 2 del PAN contiene le misure riguardanti

⁴⁰ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_497555.pdf

⁴¹ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711695.pdf

⁴² [Raccomandazione CM/Rec \(2016\)3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri su diritti umani e imprese](#)

⁴³ Cfr. i membri del Global Compact Network Switzerland (GCNS), un'iniziativa che invita le imprese ad allineare le proprie strategie e operazioni a diversi principi relativi ai diritti umani, alle norme internazionali del lavoro, all'ambiente e alla lotta contro la corruzione. Cfr. misura 6 del Piano d'azione RSI 2020-2023.

le attività del settore privato sul fronte del rispetto dei diritti dell'uomo e si prefigge, in particolare, di aiutare le PMI in questo ambito.

2.2.1 Principi fondativi

Principi guida 11-15

Se da un lato le attività imprenditoriali generano investimenti, posti di lavoro e crescita economica, dall'altro potrebbero produrre effetti collaterali talvolta indesiderati. Il Consiglio federale si aspetta che le imprese applichino la dovuta diligenza in materia di diritti umani.

Secondo i Principi guida delle Nazioni Unite, la responsabilità di rispettare i diritti umani è uno standard di condotta generale che ci si aspetta da tutte le aziende, ovunque esse operino, ed è vigente indipendentemente dalle capacità e/o dalla determinazione degli Stati di adempiere i propri obblighi in materia di diritti umani. La responsabilità aziendale in materia di rispetto dei diritti dell'uomo riguarda i diritti umani e i principi riconosciuti a livello internazionale, compresi quelli sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici dell'ONU, dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali dell'ONU, dai principi relativi ai diritti fondamentali delle otto convenzioni fondamentali dell'OIL⁴⁴. Per la Svizzera rivestono inoltre grande importanza i meccanismi regionali del Consiglio d'Europa⁴⁵ e, in particolare, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i suoi Protocolli addizionali. A seconda delle circostanze, le imprese devono rispettare norme supplementari, soprattutto in riferimento a gruppi vulnerabili della popolazione⁴⁶, ad esempio le convenzioni sulla protezione dei popoli indigeni, delle donne, delle minoranze, dei bambini e delle persone con disabilità⁴⁷.

Essendo la componente maggioritaria del tessuto economico nazionale, in Svizzera le PMI rivestono un'importanza speciale. Date le contenute risorse di personale e le competenze limitate in materia di diritti umani, la gestione dei rischi può rappresentare una sfida considerevole. Le PMI dispongono di buone pratiche, ma in genere non hanno un metodo di risposta sistemico alle questioni che emergono in relazione ai diritti umani. I piani tracciati nei consessi internazionali (OCSE, ONU ecc.) devono essere adeguati in modo che rispecchino la loro realtà commerciale e le loro limitate risorse. Per questo motivo le PMI sono invitate ad avvalersi delle misure di sostegno messe a disposizione dalla Confederazione e dalle associazioni mantello.

2.2.2 Principi operativi: dovuta diligenza in materia di diritti umani

Principi guida 16-21

La dovuta diligenza in materia di diritti umani è il fulcro del secondo pilastro dei Principi guida dell'ONU. Questo processo deve prevedere le seguenti misure: (1) identificare i rischi e l'impatto potenziale ed effettivo; (2) adottare misure per ridurli al minimo; (3) monitorare l'efficacia delle misure adottate; e (4) stendere rapporti sulle attività svolte e sui rischi individuati. È il meccanismo più importante per prevenire violazioni dei diritti umani. Le imprese devono prevenire o attenuare gli effetti negativi sui diritti dell'uomo direttamente connessi alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro servizi nel quadro di una relazione commerciale, anche se non contribuiscono a determinarli. Per relazioni commerciali ai sensi dei Principi

⁴⁴ Le otto convenzioni fondamentali dell'OIL comprendono i seguenti principi: libertà di associazione e diritto di contrattazione collettiva, eliminazione del lavoro forzato, abolizione del lavoro minorile e divieto di discriminazione in materia di impiego e nelle professioni.

⁴⁵ <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/organizzazioni-internazionali/consiglio-europa.html>

⁴⁶ Cfr. capitolo IV numero 40 Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.

⁴⁷ Cfr. (1) Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni; (2) Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; (3) Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; (4) Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; (5) Convenzione sui diritti del fanciullo; (6) Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

guida dell'ONU si intendono le relazioni all'interno della catena del valore di un'impresa così come i suoi legami con altre entità – statali e non – afferenti alle sue attività, ai suoi prodotti o ai suoi servizi commerciali.

Misura 23 Valutazione dell'attuazione dei Principi guida dell'ONU da parte delle imprese

La Confederazione si prefigge di esaminare i progressi nell'applicazione dei Principi guida dell'ONU da parte delle imprese e, in particolare, delle procedure di diligenza in materia di diritti umani. Questa revisione esterna sarà combinata con la misura 16 del Piano d'azione RSI 2020-2023, che prevede una verifica dell'attuazione della Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, e sarà finalizzata a conoscere meglio le sfide nell'attuazione dei Principi guida dell'ONU. Nella revisione si terrà conto degli sforzi compiuti dalle associazioni mantello e di settore.

Iniziative private, come il B Lab o il Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), mirano a valutare il modo in cui le aziende tengono conto dei diritti umani nelle proprie attività. Il CHRB valuta 101 tra le più grandi società del mondo quotate in borsa in base a una serie di indicatori legati ai diritti umani, classificandole secondo le loro performance. È in fase di sviluppo anche un'iniziativa a livello svizzero. La Confederazione sostiene simili iniziative perché stimolano il coinvolgimento delle imprese e contribuiscono a garantire trasparenza producendo valutazioni approfondite e graduatorie sul modo in cui le imprese di uno specifico settore adempiono le loro responsabilità in materia di diritti umani.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Esaminare i progressi nell'attuazione dei Principi guida dell'ONU da parte delle imprese con sede e/o attive in Svizzera.	Pubblicazione dei risultati della revisione esterna sull'attuazione dei Principi guida da parte delle imprese.	DFAE, DEFR

Misura 24 Sostegno alle iniziative settoriali

Le associazioni mantello e di settore contribuiscono allo sviluppo di iniziative settoriali che svolgono un ruolo importante nella sensibilizzazione delle imprese e nell'applicazione della dovuta diligenza in materia di diritti umani. Le associazioni mantello e le iniziative settoriali possono rispondere in modo molto concreto alle sfide proprie di un settore economico. Infatti, le imprese di uno stesso settore si trovano spesso a dover far fronte a difficoltà simili, per le quali può essere difficile e/o costoso trovare da sole una risposta. Le imprese (e in particolare le PMI) possono incrementare la propria sfera di influenza partecipando a tali iniziative.

La Confederazione intensificherà la propria collaborazione con le iniziative settoriali, le associazioni e le camere di commercio che promuovono i Principi guida dell'ONU e sostengono le attività delle imprese volte a garantire il rispetto dei diritti umani⁴⁸. Lo scopo sarà individuare le iniziative e gli attori che possono migliorare sostanzialmente l'attuazione dei Principi guida dell'ONU da parte delle imprese. Sarà data priorità alle iniziative che contribuiscono alla formazione delle imprese in materia di dovuta diligenza e a quelle che sviluppano strumenti pratici utili per le PMI. Le imprese potranno consultare online gli strumenti sviluppati dalle iniziative sostenute e riconosciute nell'ambito del PAN.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Sostenere e collaborare con le aziende che mettono a punto soluzioni per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU.	Collaborazione della Confederazione con un'iniziativa settoriale per lo sviluppo di uno strumento relativo ai diritti umani.	DFAE, DEFR

⁴⁸ Cfr. misura 10 del Piano d'azione RSI 2020-2023.

Misura 25 *Promozione dell'Helpdesk per le imprese dell'UIL*

L'Helpdesk per le imprese dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL – *Bureau international du travail*, BIT) è un servizio centrale rivolto ai/dalle dirigenti d'azienda e ai/dalle dipendenti che desiderano migliorare la conformità delle loro attività con le norme internazionali del lavoro e stabilire rapporti professionali positivi. L'Helpdesk fornisce un servizio di assistenza individuale per rispondere a domande specifiche e gestisce un sito Internet che consente l'accesso agli strumenti e alle risorse dell'UIL per le aziende. Le domande specifiche riguardanti l'applicazione delle norme internazionali del lavoro nelle attività dell'azienda possono essere inviate direttamente all'UIL per e-mail. Questo servizio di assistenza, gratuito e riservato, è rivolto sia alle organizzazioni dei datori di lavoro sia ad aziende singole. Le risposte sono preparate da un gruppo di esperti dell'UIL e si basano sugli strumenti normativi, sui documenti strategici e su altri dispositivi dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Promuovere il ricorso all'Helpdesk dell'UIL per le questioni relative all'applicazione delle norme internazionali del lavoro.	Numero di richieste presentate all'Helpdesk dell'UIL e numero di visite al sito Internet dell'Helpdesk (fonte: relazione annuale dell'OIL sui servizi forniti dall'Helpdesk).	DEFR

Misura 26 *Promozione di buone pratiche*

Per incoraggiare e promuovere le buone pratiche delle imprese in materia di tutela dei diritti umani, la Confederazione organizzerà un *Forum svizzero «Imprese e diritti umani»*, che servirà ai portatori di interesse da piattaforma per discutere le tendenze e le sfide nell'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite e per promuovere il dialogo e la cooperazione, soprattutto sulle sfide operative incontrate in determinati settori. Il forum servirà in particolare a identificare le buone pratiche per le PMI. La Confederazione potrà prendere in considerazione l'istituzione di uno *«Swiss Business and Human Rights Award»* per premiare le imprese che danno un contributo esemplare nel campo della tutela dei diritti umani.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Promuovere le buone pratiche delle aziende nel campo della tutela dei diritti umani.	Lancio del Forum svizzero «Imprese e diritti umani». Numero di imprese partecipanti.	DFAE, DEFR

Misura 27 *Promuovere la lotta contro qualsiasi forma di sfruttamento minorile nelle catene di approvvigionamento*

Per sfruttamento dei minori si intende, in particolare, il lavoro minorile, il lavoro forzato, lo sfruttamento sessuale e la tratta di bambini. La Confederazione mette a punto strumenti e organizza eventi per sensibilizzare le imprese al tema dello sfruttamento minorile in tutte le sue forme, collaborando a tal fine con la società civile e il settore privato.

La Confederazione stabilisce partenariati con il settore privato e la società civile per attuare l'obiettivo 8.7 dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Lo scopo è porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme entro il 2025, così come al lavoro forzato, alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani entro il 2030. La Confederazione sta valutando una partecipazione all'Alleanza globale 8.7, che mira a rafforzare la cooperazione, il coordinamento e l'assistenza internazionali attraverso adeguati partenariati multi-stakeholder.

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 14 agosto 2019, il DFGP ha inoltre il compito di verificare se sia opportuno e necessario introdurre un obbligo di diligenza per il «lavoro minorile». Nel frattempo, il 18 dicembre 2019, il Consiglio degli Stati ha adottato un regolamento su questo tema nell'ambito della preparazione di una controproposta indiretta all'iniziativa popolare per le multinazionali

responsabili. Il Consiglio nazionale non si è ancora pronunciato in merito. Il Consiglio federale ritiene di dover attendere la fine dei dibattiti parlamentari.

Sul fronte della prevenzione dello sfruttamento dell'infanzia nel turismo, la Confederazione partecipa a un'apposita campagna contro lo sfruttamento sessuale – intitolata *Non chiudiamo gli occhi* – che richiama l'attenzione dell'opinione pubblica sulla piaga dello sfruttamento sessuale di bambini e minori in ambito turistico. Sul sito Internet della campagna (*non-chiudiamo-gli-occhi.ch*) è disponibile un modulo per la segnalazione dei casi sospetti all'Ufficio federale di polizia (fedpol). La campagna coinvolge un numero sempre più ampio di Paesi europei. Mediante la campagna *Non chiudiamo gli occhi* la Confederazione partecipa alla rete internazionale ECPAT, che combatte ogni forma di sfruttamento sessuale dei bambini, prendendo regolarmente parte alle riunioni e intervenendo nei dibattiti.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Promuovere la lotta contro ogni forma di sfruttamento dei bambini.	Lancio di un evento/uno strumento per sensibilizzare le aziende al tema dello sfruttamento minorile. Diffusione della campagna <i>Non chiudiamo gli occhi</i> da parte della Confederazione. Partecipazione alla rete internazionale ECPAT. Partecipazione della Svizzera all'Alleanza globale 8.7 sta valutando.	DEFR, DFGP

Misura 28 Promozione dell'uguaglianza fra donna e uomo

Il Consiglio federale riconosce l'importanza di tenere conto dell'impatto sproporzionato che le attività delle imprese possono avere su donne e ragazze.

Il settore privato svolge un ruolo chiave nel promuovere la parità di genere e i diritti delle donne. Nel dicembre del 2018, adottando una modifica della legge federale sulla parità dei sessi⁴⁹, il Parlamento ha introdotto nella legislazione svizzera una procedura vincolante di dovuta diligenza in materia di parità retributiva, che prevede l'obbligo per i datori di lavoro pubblici o privati che impiegano 100 o più persone di effettuare analisi periodiche della parità salariale. La nuova disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2020. L'analisi della parità salariale è verificata da un organo indipendente e il datore di lavoro informa il suo personale sul risultato. Le imprese che, a seguito di questa analisi, dimostrano di rispettare la parità retributiva, sono esonerate dall'obbligo di ripeterla. Le nuove disposizioni, che avranno una validità limitata a 12 anni, saranno sottoposte a valutazione nove anni dopo la loro entrata in vigore.

La Confederazione mette a disposizione uno strumento gratuito di autoanalisi, chiamato Logib, che consente di verificare se ci sono disparità salariali in un'azienda con almeno 50 dipendenti.”

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Realizzare la parità salariale tra donne e uomini.	Numero di aziende che utilizzano il software Logib. Esempio di pubblicazione, da parte di imprese del settore pubblico, dei risultati dettagliati dell'analisi della parità salariale e della sua verifica. Esempio di pubblicazione, da parte di società quotate in borsa, dei risultati dell'analisi della parità salariale nella loro relazione annuale.	UFU

⁴⁹ Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1).

Misura 29 **Partenariati pubblico-privati per il rispetto dei diritti umani nella catena del valore**

Per promuovere il rispetto del diritto del lavoro e dei diritti umani nelle imprese, la Confederazione, in collaborazione con l'OIL, sostiene i programmi *Better Work* per il settore tessile e *Sustaining Competitive and Responsible Enterprises* (SCORE), che si concentra sulle condizioni di lavoro nelle PMI. Questi progetti sono realizzati in collaborazione con l'OIL, i governi, il settore privato e i sindacati, e si basano sul rispetto delle norme fondamentali del lavoro, compresa la lotta contro il lavoro minorile e il lavoro forzato nella catena di approvvigionamento. Gli strumenti messi a punto da questi programmi sono a disposizione del settore privato⁵⁰.

La Confederazione sostiene un progetto di promozione della dovuta diligenza in materia di diritti umani per prevenire lo sfruttamento dei profughi e dei lavoratori migranti spostatisi dalla Siria nei Paesi confinanti: Turchia, Libano, Giordania. L'obiettivo è rafforzare il contributo delle imprese nella creazione di opportunità di lavoro dignitoso e nella prevenzione dello sfruttamento nel settore tessile, agricolo ed edilizio in questi tre Paesi.

Nelle proprie attività di politica estera, la Svizzera promuove inoltre la lotta contro la tratta di esseri umani con la partecipazione del settore privato (partenariato pubblico-privato).

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Instaurare partenariati con il settore privato per sostenere la creazione di opportunità di lavoro dignitoso nelle catene di valore.	Contributi della Svizzera e del settore privato ai programmi <i>Better Work</i> e SCORE nonché a progetti specifici sullo sfruttamento dei lavoratori migranti.	DFAE, DEFR

Misura 30 **Guide e strumenti per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU**

La maggior parte delle aziende utilizza certificazioni e marchi privati per garantire il rispetto degli standard sociali e ambientali nella catena del valore (p. es. UTZ, commercio equo e solidale, amfori/BSCI ecc.) La Confederazione vuole aiutare le imprese a conoscere il contenuto delle certificazioni di modo che sappiano quale standard copre gli obblighi di dovuta diligenza in materia di diritti umani secondo i Principi guida dell'ONU.

Sulla scia della raccomandazione 11 del rapporto di base sulle materie prime all'attenzione del Consiglio federale, nel novembre del 2018 la Confederazione ha elaborato, in collaborazione con un gruppo multi-stakeholder (Cantoni, società civile e settore privato), una guida per l'attuazione dei Principi dell'ONU nel settore del commercio delle materie prime, che fornisce consigli pratici per l'applicazione della dovuta diligenza lungo tutta la catena del valore. Saranno sviluppate misure per diffonderne e promuoverne la concretizzazione, anche attraverso eventi di sensibilizzazione e seminari pratici.

Per quanto riguarda l'esame dell'obbligo di diligenza nelle catene del valore, l'OCSE ha elaborato guide che contengono raccomandazioni pratiche per le imprese. Nel maggio del 2018 ha pubblicato una guida destinata a tutte le imprese le cui catene del valore presentano potenzialmente rischi, a prescindere dal loro settore di attività e dalle loro dimensioni. Altre guide sono destinate a settori specifici, come quello agricolo, finanziario o tessile⁵¹.

Al momento esistono molti strumenti e guide sviluppati a livello internazionale. Per favorirne l'adattamento e l'attuazione in Svizzera, la Confederazione potrà valutare la possibilità di tradurne alcuni nelle lingue nazionali. Vista la complessità di queste guide, alcune imprese, in particolare le PMI, potrebbero incontrare difficoltà nell'integrarle nelle proprie pratiche operative. Alcuni strumenti interattivi online molto semplici possono servire come punto di partenza per le PMI. La Confederazione svilupperà strumenti dedicati all'analisi dei rischi e all'identificazione di misure per le PMI, che consentiranno di

⁵⁰ <https://www.nap-bhr.admin.ch/napbhr/it/home/unternehmen/multistakeholder-initiativen.html>

⁵¹ <http://mneguidelines.oecd.org/duediligence/> e www.csr.admin.ch > CSR Documento programmatico del Consiglio federale (disponibile in francese e in tedesco).

effettuare una valutazione volta a individuare i provvedimenti da adottare per migliorare la loro dovuta diligenza in materia di diritti umani⁵².

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Aiutare le aziende a orientarsi nell'attuazione dei Principi guida dell'ONU.	Definizione e pubblicazione di strumenti pratici per le aziende su www.nap-bhr.admin.ch	DFAE, DEFR

2.3 Pilastro 3: Accesso ai mezzi di ricorso

Numerose aziende hanno istituito meccanismi che consentono ai propri dipendenti e/o partner commerciali di segnalare le proprie preoccupazioni o di sporgere denuncia su eventuali violazioni dei diritti umani. La gestione interna di queste comunicazioni, ad esempio sotto forma di mediazione, porta spesso a risultati soddisfacenti per le parti in causa. Se non si riesce a trovare una soluzione costruttiva, è dovere dello Stato mettere a disposizione meccanismi giudiziari e non giudiziari che permettano alle vittime di ottenere una riparazione.

2.3.1 Principio fondativo

Principio guida 25

Il Consiglio federale riconosce la necessità di accordare la possibilità di accedere a meccanismi di ricorso alle vittime di violazioni dei diritti umani commesse sul suo territorio e/o sotto la sua giurisdizione. A tal fine, garantisce anzitutto il buon funzionamento del sistema giudiziario svizzero e la disponibilità di meccanismi alternativi di risoluzione non giudiziaria delle controversie.

Il Consiglio federale riconosce inoltre la sua responsabilità di assicurare alle persone danneggiate l'accesso a meccanismi di ricorso, qualora imprese domiciliate in Svizzera siano implicate in violazioni dei diritti umani all'estero e le persone danneggiate nel Paese ospite non abbiano accesso a rimedi efficaci. Lo scopo è garantire una valida combinazione di meccanismi giudiziari e non giudiziari.

2.3.2 Principi operativi: meccanismi giudiziari statali

Principio guida 26

Per i casi di violazione dei diritti umani commessi da imprese è possibile ricorrere a meccanismi giudiziari nazionali (tribunali). La Confederazione intende garantire l'efficacia di questi meccanismi, pertanto sviluppa misure volte a ridurre gli ostacoli giuridici, pratici e di altro tipo che potrebbero impedire alle vittime di accedere ai mezzi di ricorso. Su questo fronte, è essenziale prestare particolare attenzione agli ulteriori ostacoli che si frappongono tra le donne e la giustizia.

In questo contesto, è opportuno chiarire la dimensione extraterritoriale degli eventuali meccanismi giudiziari. Il Consiglio federale sostiene gli sforzi per migliorare la conoscenza delle basi giuridiche in vari Paesi e incoraggia il ricorso alle procedure internazionali esistenti. In alcuni casi il diritto svizzero prevede mezzi di ricorso per le persone che ritengono che i propri diritti siano stati violati da aziende svizzere. La competenza dei tribunali svizzeri e il diritto applicabile devono essere determinati caso per caso, in funzione delle basi giuridiche.

⁵² Cfr. anche la misura 4 del Piano d'azione RSI 2020-2023, che prevede di sostenere le PMI nella valutazione dei rischi più importanti nelle proprie attività.

Il Consiglio federale ha trattato tutti questi temi in un rapporto⁵³ e ritiene che i meccanismi in Svizzera siano relativamente ben sviluppati nel confronto internazionale. Sono state tuttavia individuate possibilità di miglioramento. Su tale base il Consiglio federale ha deciso di adottare misure supplementari per rafforzare l'accesso a riparazioni in Svizzera per le vittime di violazioni dei diritti umani commesse da imprese ubicate all'estero.

Misura 31 *Promozione delle possibilità di ricorso collettivo*

Il Consiglio federale intende migliorare, mediante modifiche selettive, l'applicabilità del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L'obiettivo è ridurre gli ostacoli finanziari e il rischio legato alle spese giudiziarie, rafforzare la tutela giurisdizionale collettiva e semplificare il coordinamento delle procedure.

Nell'ambito della revisione del CPC, la Confederazione ha elaborato un avamprogetto per la modifica delle disposizioni in materia di spese. L'avamprogetto mira ad ampliare il campo di applicazione della procedura di conciliazione. Inoltre, una nuova normativa sull'azione delle organizzazioni e l'istituzione di una procedura di transazione di gruppo faciliteranno l'applicazione collettiva dei diritti in caso di danni di massa o diffusi, colmando così una lacuna nell'ambito della tutela giurisdizionale. Queste modifiche e le nuove disposizioni in materia di azione collettiva rendono l'avamprogetto conforme alle raccomandazioni n. 39 e 42 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sui diritti umani e le imprese del 2 marzo 2016⁵⁴ e soddisfano anche le aspettative delle Nazioni Unite stabilite nel Principio guida 26.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Facilitare l'applicazione collettiva dei diritti in caso di danni di massa.	Modifiche selettive del CPC.	DFGP

Misura 32 *Stato di diritto e accesso alla giustizia nei Paesi ospiti*

La Confederazione contribuisce al rafforzamento dello Stato di diritto e alla promozione dei diritti umani nei Paesi ospiti, conducendo dialoghi politici e programmi di cooperazione allo sviluppo nel settore del buongoverno e dell'accesso alla giustizia. Il suo obiettivo è offrire alla popolazione accesso a un sistema giudiziario equo, trasparente ed efficiente mediante il quale le persone possano far valere i propri diritti e responsabilizzare le autorità competenti. In questo contesto, occorre prestare particolare attenzione alle donne, che possono incontrare ostacoli ulteriori nell'accesso alla giustizia in generale e, più specificamente, nell'ambito delle violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese. Viene anche fornito sostegno agli attori giuridici per rafforzarne le capacità affinché possano adempiere meglio il loro dovere di protezione.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Promuovere un migliore accesso alla giustizia negli Stati ospiti.	Esempio di misure degli attori pubblici e della società civile per migliorare l'accesso ai procedimenti giudiziari o ai procedimenti alternativi di conciliazione giudiziale, e parte della popolazione, tra cui donne e gruppi svantaggiati, che utilizza queste opportunità (fonte: rapporto su programmi di cooperazione allo sviluppo nel settore del buongoverno e dell'accesso alla giustizia).	DFAE

⁵³ Rapporto del Consiglio federale del 14 settembre 2018 in adempimento del postulato 14.3663 della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati del 26 novembre 2014 «Imprese e diritti umani: analisi comparata delle misure giudiziarie ed extragiudiziarie che offrono un accesso al risarcimento». Il rapporto si basa su uno studio del Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) e dell'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC): Christine Kaufmann, Lukas Heckendorn Urscheler, Access to Remedy. Study in fulfilment of Postulate 14.363, Centro svizzero di competenza per i diritti umani, Istituto svizzero di diritto comparato; Zurigo e Losanna, 2017. Pubblicato in Internet al seguente indirizzo: <http://www.skmr.ch/>

⁵⁴ Raccomandazione CM/Rec(2016)3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri su diritti umani e imprese del 2 marzo 2016.

2.3.3 Principi operativi: meccanismi di denuncia statali non giudiziari

Principio guida 27

I meccanismi di denuncia stragiudiziali statali possono fornire un contributo importante per garantire misure di riparazione per le violazioni dei diritti umani commesse da imprese. In molti casi consentono alle parti di trovare soluzioni attraverso il dialogo, evitando il ricorso a procedimenti giudiziari spesso lunghi e costosi.

Misura 33 Visibilità dei meccanismi non giudiziari di accesso alla riparazione

In Svizzera esistono diversi meccanismi di reclamo non giudiziari, statali o non (Punto di contatto nazionale per le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, uffici di mediazione ecc.), ma il loro ruolo e il loro funzionamento sono ancora troppo poco conosciuti. Il Consiglio federale vuole incrementare la visibilità di questi meccanismi, che sono effettivamente in grado di gestire tanto azioni individuali quanto collettive. La Confederazione informerà attraverso materiale e supporti appositamente sviluppati nell'ambito del PAN (sito Internet www.nap-bhr.admin.ch, opuscoli ecc.) e promuoverà tali meccanismi.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Aumentare la visibilità dei meccanismi non giudiziari di accesso alla riparazione	Pubblicazione di materiale informativo sui meccanismi non giudiziari in Svizzera.	DEFR

Misura 34 Punto di contatto nazionale per le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali

Le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali includono un capitolo dedicato ai diritti umani. I 48 Stati firmatari di queste Linee guida sono tenuti a istituire un meccanismo non giudiziario di denuncia sotto forma di Punto di contatto nazionale (PCN). I PCN accolgono e trattano i reclami relativi all'applicazione delle Linee guida OCSE e svolgono un ruolo centrale come meccanismo di denuncia non giudiziario in materia di imprese e diritti umani.

La misura 5 del Piano d'azione RSI 2020-2023 si sofferma approfonditamente sul PCN svizzero, prevedendo che, in aggiunta alla sua funzione di mediazione, il PCN si posizioni maggiormente come punto di contatto per la prevenzione dei problemi inerenti alla gestione aziendale responsabile (p. es. attraverso una presenza sui social media, in occasione di eventi organizzati dai portatori di interesse ecc.)

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Rafforzare la posizione del PCN come punto di contatto per la prevenzione dei problemi inerenti alla gestione aziendale responsabile	Valutazione delle attività del PCN (fonte: rapporto annuale del PCN all'OCSE e rapporto annuale della commissione consultiva del PCN).	DEFR

2.3.4 Principi operativi: meccanismi di denuncia non statali

Principi guida 28-31

Le imprese svizzere, soprattutto quelle particolarmente esposte a rischi in materia di diritti umani, devono istituire appropriati meccanismi interni di reclamo affinché le vittime possano accedere alla riparazione. Per essere efficaci, questi meccanismi devono essere legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con il diritto svizzero e fonte di apprendimento per tutti i portatori di interesse. Il

Consiglio federale considera la promozione dei meccanismi di reclamo nel quadro di iniziative multi-stakeholder uno strumento importante per favorire l'accesso alle misure di riparazione.

Misura 35 Meccanismi di riparazione nel quadro di iniziative multi-stakeholder

I Principi guida dell'ONU sottolineano l'importanza di iniziative multi-stakeholder o di processi guidati da associazioni economiche per l'accesso ai mezzi di riparazione. Attualmente le autorità giudiziarie e le associazioni professionali di giudici, avvocati e giuristi non sono rappresentate in iniziative multi-stakeholder. La Confederazione vaglierà l'opportunità di coinvolgere le associazioni di categoria delle professioni del diritto in iniziative multi-stakeholder nel settore delle imprese e dei diritti umani al fine di individuare possibilità di miglioramento nell'accesso ai mezzi di ricorso conformemente ai Principi guida dell'ONU. Questo esame potrà assumere la forma di un dialogo nell'ambito di iniziative multi-stakeholder esistenti, che deve coinvolgere non solo rappresentanti dell'economia, delle autorità pubbliche responsabili della giustizia e delle ONG, ma anche altri attori chiave come avvocati, mediatori ecc.

Obiettivo	Indicatore	Competenza
Coinvolgere gli attori giuridici nelle iniziative multi-stakeholder nel campo delle imprese e dei diritti umani per individuare possibilità di miglioramento nell'accesso ai mezzi di ricorso conformemente ai Principi guida delle Nazioni Unite.	Partecipazione di rappresentanti del settore giuridico all'incontro di un'iniziativa multi-stakeholder e presentazione di contributi per migliorare l'accesso ai mezzi di ricorso.	DFAE, DEFR, DFGP

3 Attuazione, monitoraggio e revisione del PAN

Le misure definite nel presente Piano d'azione nazionale dovranno essere attuate entro un termine di quattro anni. Il Consiglio federale esaminerà il PAN una volta trascorso questo periodo di tempo. Le modalità di questo processo si basano sulle raccomandazioni del gruppo di lavoro dell'ONU su imprese e diritti umani⁵⁵.

Il Piano d'azione nazionale definisce complessivamente 35 misure attuate dagli organi federali competenti d'intesa con gli altri uffici coinvolti. Il DFAE e il DEFR coordinano l'attuazione del PAN e coinvolgono il settore privato. Un gruppo di accompagnamento composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale, del mondo economico e scientifico e della società civile sostiene il DFAE e il DEFR nell'attuazione del PAN. I membri del gruppo di accompagnamento fungono da interlocutori per i rispettivi gruppi di interesse e ne rappresentano le istanze.

Il DFAE e il DEFR effettueranno un'analisi dell'attuazione del PAN sulla base degli indicatori di ciascuna misura. Ogni strumento politico prevede obiettivi chiari e indicatori per misurare lo stato di attuazione del PAN da parte della Confederazione, che garantisce pertanto la trasparenza nell'attuazione sulla base di indicatori semplici e applicabili. Sarà inoltre vagliata la possibilità di svolgere una valutazione futura dell'impatto del PAN. Al termine della legislatura, i due Dipartimenti pubblicano un breve rapporto congiunto sullo stato di avanzamento dei lavori.

⁵⁵ UN Working Group on Business and Human Rights (2015), *Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights, Version 2.0.*